



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott.ssa Lina Rubino - Presidente

dott. Roberto Simone - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. ed est.

dott. Stefano Giaime Guizzi - Consigliere

dott. Luigi La Battaglia - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: danni a cose e persone causate dal medesimo sinistro stradale - proposizione di separate domande di risarcimento - ammissibilità - esclusione - presupposti.

ORDINANZA

sul ricorso n. 29459/21 proposto da:

-) **Romeo Emanuele**, domiciliato ex *lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati ;

- *ricorrente* -

contro

-) **AXA Assicurazioni s.p.a., Agostino Paola;**

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 15 aprile 2021 n. 235;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Emanuele Romeo, rimasto coinvolto nel 2012 in un sinistro stradale che danneggiò il suo veicolo e lo ferì, introdusse nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di questi (AXA Assicurazioni s.p.a.) due distinti giudizi:

-) il primo giudizio fu introdotto nel 2013 dinanzi al Giudice di pace di Locri ed aveva ad oggetto il risarcimento del danno materiale; tale giudizio si concluse nel 2018 con l'affermazione della pari responsabilità di ambo i conducenti;



-) il secondo giudizio fu introdotto sei anni dopo il sinistro (2018) dinanzi al Tribunale di Locri, ed aveva ad oggetto il risarcimento del danno alla persona.

Tale ultimo giudizio è quello sfociato nel ricorso per cassazione oggi in esame.

2. Con sentenza 28.2.2019 n. 268 il Tribunale di Locri dichiarò inammissibile la domanda, per violazione del divieto di frazionamento del credito.

La sentenza fu appellata dal soccombente.

3. Con sentenza 15.4.2021 n. 235 la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettò il gravame.

La Corte d'appello ritenne non solo indimostrata la sussistenza d'un interesse del creditore a proporre due domande separate, ma anzi positivamente dimostrata l'insussistenza di quell'interesse.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Emanuele Romeo con ricorso fondato su tre motivi.

Il ricorrente ha depositato memoria.

La AXA e Paola Agostino sono rimasti intimati.

Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è prospettato congiuntamente sia il vizio di "omesso esame d'un fatto decisivo", sia il vizio di violazione di legge (si assumono violati gli artt. 101 e 183 c.p.c.).

Il motivo, formalmente unitario, contiene tre diverse censure che possono così riassumersi:

(a) la Corte d'appello si è limitata a replicare gli argomenti già spesi dal primo giudice per dichiarare l'improponibilità della domanda, senza esaminare *funditus* le motivazioni sviluppate dall'appellante;





(b) la Corte d'appello ha escluso che l'appellante avesse un interesse alla proposizione separata dei due giudizi (l'uno per ottenere il risarcimento del danno alle cose, l'altro per ottenere il risarcimento del danno alla persona) senza valutare adeguatamente i documenti depositati dal ricorrente per dimostrare l'esistenza di tale interesse;

(c) la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto "tardivi" taluni dei documenti prodotti in primo grado al suddetto fine; infatti in primo grado il Tribunale non fissò mai i termini di cui all'art. 183 c.p.c..

1.1. La censura *sub (a)* - da qualificare *ex officio* come denuncia d'un vizio motivazionale - è infondata: sia perché la mera insufficienza della motivazione non è (più) censurabile in sede di legittimità (Cass. SS.UU. 8053/14); sia perché il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame e confutare ogni singolo argomento speso dalle parti, ma è sufficiente che esprima "*in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo*" (così già, con limpida prosa, Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962; in seguito *ex permultis*, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982).

1.2. La censura *sub (b)* è inammissibile.

La Corte d'appello ha rilevato che la storia clinica documentata di Emanuele Romeo si interrompeva il 2 novembre 2012, ovvero cinque mesi dopo il sinistro. Da ciò ha tratto la conclusione che a cinque anni di distanza dal sinistro i postumi dovevano ritenersi guariti da tempo, e che pertanto il decorso della malattia non avrebbe impedito all'attore di proporre congiuntamente le due domande di risarcimento del danno al motociclo ed alla persona.

Trattasi d'un giudizio di fatto insindacabile in questa sede.

1.3. La censura *sub (c)* è inammissibile per difetto di decisività.



La Corte d'appello ha ritenuto insussistente un interesse del danneggiato a proporre due separate domande, e ha motivato tale conclusione con molti argomenti, *ciascuno dei quali di per sé idoneo a sorreggere la decisione.*

Tra questi argomenti la Corte d'appello ha incluso anche la considerazione che il decorso della malattia, come accennato, non fu la causa della proposizione d'una seconda domanda risarcitoria a distanza di cinque anni dalla prima.

Pertanto il cenno al tardivo deposito dei documenti medici in primo grado, giusto o sbagliato che fosse, è stato irrilevante ai fini della decisione.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo sono denunciati congiuntamente sia la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, sia il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

Al di là di tale intitolazione formale, nell'illustrazione del motivo (pp. 7-10) sono esposte censure così riassumibili:

(a) Emanuele Romeo aveva un interesse oggettivo a proporre due separate domande; tale interesse era rappresentato dalla durata della invalidità temporanea causata dall'infortunio;

(b) la Corte d'appello sottostimò la durata di tale invalidità, prendendo in esame solo le lesioni all'arto inferiore, e non anche la frattura della clavicola;

(c) la Corte d'appello inoltre trascurò di considerare che fu la stessa la società assicuratrice ad incaricare un proprio fiduciario medico-legale di sottoporre a visita il danneggiato dopo la notifica dell'atto di citazione, ed il fiduciario richiese ulteriori accertamenti clinici (non è del tutto chiaro, tuttavia, qual frutto il ricorrente intenda trarre da tali deduzioni);

(d) il presupposto per dichiarare improponibile una domanda di risarcimento del danno alla persona, dopo che sia stata proposta la domanda di risarcimento del danno alle cose, è il passaggio in giudicato della prima domanda. Presupposto che - così dichiara il ricorrente - nella specie "*non opera*" (così il ricorso, p. 10, terzultimo capoverso).



2.1. Le censure *sub* (a), (b) e (c) sono infondate.

L'esistenza d'un interesse al frazionamento d'una domanda di condanna scaturente dal medesimo fatto illecito richiede un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito, ed è insindacabile in questa sede.

Aggiungasi che *mai* l'odierno ricorrente si è peritato di indicare in modo chiaro (non nella citazione, non nelle comparse conclusionali, non nell'appello, e neppure nel ricorso per cassazione) quale fu la durata dell'invalidità temporanea per la quale richiese il risarcimento. Ed urta contro nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (oltre che col buon senso) che una distorsione di caviglia ed una frattura di clavicola richiedano cinque anni per guarire.

Infine, non sarà superfluo ricordare come questa Corte abbia già stabilito, con riferimento alla proposizione di separate domande per il risarcimento di danni alle cose ed alle persone causati da un sinistro stradale, che la sola maggiore speditezza di trattazione della controversia concernente i danni alle cose non giustifica la proposizione di domande separate (Sez. 3, Sentenza n. 8530 del 6/5/2020).

2.2. La censura *sub* (d) è infondata.

In tema di abusivo frazionamento del credito le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito principi così riassumibili:

a) non è consentito frazionare la domanda di risarcimento dei danni causati da un fatto illecito; tutti i danni vanno perciò richiesti nel medesimo giudizio;

b) nel caso di proposizione di giudizi differenti, aventi ad oggetto il risarcimento di danni diversi causati dal medesimo fatto illecito:

b') la domanda proposta per seconda è improponibile, se al momento della sua introduzione è ancora pendente il primo giudizio e questo non possa essere riunito all'altro;

b'') la domanda proposta per seconda è inammissibile, se al momento della sua introduzione il primo giudizio si è concluso con sentenza passata in giudicato (Sez. U, Sentenza n. 7299 del 19/3/2025, *passim*, ma spec.te § 10.1).



2.2.1. Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a dichiarare (p. 10 del ricorso) che nessun giudicato si sia formato. Tale dichiarazione vincola questa Corte a ritenere operante l'ipotesi *sub (b')* di cui al § che precede. Infatti questa Corte non potrebbe superare d'ufficio una dichiarazione *contra se* della parte, ostendovi l'art. 2732 c.c..

Se poi, prescindendo da tale "infortunio" del ricorrente, si ammettesse che sulla domanda proposta per prima si sia formato il giudicato, quella proposta per seconda sarebbe inammissibile, alla luce del principio di cui al § precedente, punto (b").

2.2.2. Un cenno a parte merita la giurisprudenza di questa Corte invocata dal ricorrente, e cioè la decisione di Sez. 3, Ordinanza n. 12140 del 22/6/2020.

E' vero che in quella decisione si afferma che "*il presupposto per potere applicare il divieto di frazionamento del credito è costituito dal passaggio in giudicato della decisione concernente la prima domanda*".

E' tuttavia del pari vero che quella decisione, rimasta isolata, si fonda su un evidente *qui pro quo*.

Essa infatti non ha motivato la suddetta affermazione in altro modo che richiamando il precedente di Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26089 del 15/10/2019 (peraltro erroneamente indicata come "Cass. 26089/18").

Ma quest'ultima decisione non affermò affatto il principio di diritto che la Cass. 12140/20 ritenne di attribuirle.

La Cass. 26089/18 aveva ad oggetto un caso in cui un lavoratore dipendente, proclamandosi vittima di *mobbing*, convenne il datore di lavoro in due separati giudizi: nell'uno chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale, nell'altro il risarcimento del danno non patrimoniale. Il secondo giudizio fu proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del primo.

A fronte di questa fattispecie, la Cass. 26089/18 non affermò affatto che il divieto di frazionamento viene meno se sulla prima domanda si è formato il giudicato, ma un principio ben diverso e ovvio: ovvero che l'avvenuta



formazione del giudicato precludeva l'esame, nel secondo giudizio, delle questioni già esaminate e decise nel primo.

La decisione di questa Corte invocata dal ricorrente, in definitiva, è irrilevante ai fini della decisione del presente ricorso.

3. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo è censurata la regolazione delle spese e la "condanna" (sic) al versamento del doppio contributo unificato.

3.1. Quanto alla prima censura, essa è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c., per totale mancanza di illustrazione. Quest'ultima infatti si riduce a poche e generiche parole: "*il Giudice del gravame sarebbe dovuto addivenire alla decisione di compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c. in virtù di quanto già dedotto ed argomentato dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, nonché per tutto quanto sin qui ampiamente argomentato e dedotto*".

Dove sia, secondo il ricorrente, l'errore *di diritto* della sentenza impugnata, *manet alta mente repostum*.

3.2. Quanto alla seconda censura, l'art. 13 d.P.R. 115/02 non prevede alcuna condanna: il giudice - quale che sia la formula concretamente adottata - si limita a dare atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, presupposti che sarà compito dell'erario verificare.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, per mancanza di attività difensiva delle parti intime.

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.





Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 9 luglio 2025.

Il Presidente

(Lina Rubino)

